

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

16 GIOVEDÌ
CAMERA DI COMMERCIO**Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2010.**

Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle Camere di commercio.

Pertanto, coloro che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2010 possono sanare l'omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Dall'1-1-2011 la misura annua degli interessi legali è stata aumentata dall'1 all'1,5% con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7-12-2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15-12-2010; pertanto, gli interessi di mora vanno calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2010 e all'1,5% per i restanti giorni che cadono nel 2011.

Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24 on line.

Per maggiori informazioni si veda la circolare 20-6-2005 n. 3587/c del Ministero delle attività produttive e il sito Internet della locale Camera di commercio.

20 LUNEDÌ
MOD. 730/2011

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che possono e intendono avvalersi dell'assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf), ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono entro oggi presentare a questi soggetti il modello 730/2011 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta. In caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell'otto

e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta a nome del dichiarante.

In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l'assistenza per la compilazione del modello 730/2011.

In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel modello 730/2011 per verificarne la conformità; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2015.

Si veda sull'argomento anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 14 marzo scorso collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Il termine, in scadenza al 31 maggio scorso, è stato differito a oggi con l'art. 2 del dpcm 12-5-2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14-5-2011), come già anticipato su *L'Informatore Agrario* n. 20/2011 e n. 21/2011 nei riquadri rispettivamente a pag. 30 e 26.

25 SABATO
IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di maggio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Unione Europea), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una di tali soglie viene superata i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e n.10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

Pertanto, dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

30 GIOVEDÌ PAC 2011

Semina riso. Oggi è la data limite di semina per il riso ai sensi dell'art. 7 del reg. Ce n. 1221/2009.

Si veda sull'argomento la circolare Agea n. 18 del 18-4-2011, consultabile sul sito www.agea.gov.it, nella versione corretta dalla circolare Agea n. 22 del 4-5-2011.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modifica-



L'aliquota d'imposta per gli affitti di fondi rustici è dello 0,50% sul canone dovuto per l'intera durata del contratto

zioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Ficonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota

dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità di quest'anno, già anticipata su *L'Informatore Agrario* n. 16/2011 a pag. 29, è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del citato modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella circolare n. 26/E sopra richiamata e alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

29 MERCOLEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili a uso non abitativo già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili a uso non abitativo che decorrono dall'1-5-2011.

Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

30 GIOVEDÌ
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2011 CARTACEO

Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2010 redatta su modello Unico 2011 cartaceo, anche nella versione «mini», da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT,

RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade il 30-9-2011.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet, previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2010.

La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2010 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2010, vale a dire entro oggi per i contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione Unico 2011 su modello cartaceo a mezzo posta.

Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-5-2010 ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it

Per altre informazioni sull'Ici si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2011 a pag. 28.

DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI

Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell'avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2010 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2011.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di maggio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a euro 7.000,00) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di maggio 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni

interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E e 2/E rispettivamente del 21-10-2010 e del 28-1-2011.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare o integrare le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 31-5-2011 senza applicazione di sanzioni. Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono più obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p, del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo» pubblicato lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110) in vigore dal 15-5-2011 e in corso di conversione in legge.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-6-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-6-2007 e non ancora revisionati;



Eventuali modifiche nella percentuale di possesso di un immobile verificatesi nel 2010 vanno dichiarate entro il 30 giugno con l'apposito modello Ici

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-6-2007 e non ancora revisionati;
 - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2009.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

INPS

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2011, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it

Invio telematico nuovo modello UniE-Mens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

PUBBLICITÀ

Pagamento 3ª rata trimestrale anticipata imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale sulle pubblicità e sulle affissioni; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

MODELLO 730/2011

Trasmissione telematica dichiarazioni predisposte dai sostituti d'imposta. I datori di lavoro che entro il 16 maggio scorso

hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri lavoratori dipendenti per l'elaborazione del modello 730/2011 devono entro oggi trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte con i prospetti di liquidazione delle imposte.

Si veda sull'argomento anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 14 marzo scorso collegandosi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

QUOTE LATTE

Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione e versamento multe pregresse. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di aprile 2011, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea, esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento, ovvero la fideiussione bancaria, devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).

È possibile consultare al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

TABELLA 1 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2011 per i contribuenti non persone fisiche estranei agli studi di settore

Versamento della 1ª rata entro il 16 giugno			Versamento della 1ª rata dal 17 giugno al 18 luglio (1)	
rata	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
Soggetti non titolari di partita Iva				
1ª	16-6	0,00	18-7	0,00
2ª	30-6	0,16	01-8 (2)	0,13
3ª	1-8 (2)	0,49	31-8	0,46
4ª	31-8	0,82	30-9	0,79
5ª	30-9	1,15	31-10	1,12
6ª	31-10	1,48	30-11	1,45
7ª	30-11	1,81		
Soggetti titolari di partita Iva				
1ª	16-6	0,00	18-7	0,00
2ª	18-7	0,33	16-8 (2)	0,31
3ª	16-8 (2)	0,66	16-9	0,64
4ª	16-9	0,99	17-10	0,97
5ª	17-10	1,32	16-11	1,30
6ª	16-11	1,65		

(1) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
(2) Slitta al 22 agosto.

TABELLA 2 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2011 per le persone fisiche e per i soggetti interessati dagli studi di settore

Versamento della 1ª rata entro il 6 luglio			Versamento della 1ª rata dal 7 luglio al 5 agosto (1)	
rata	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
Soggetti non titolari di partita Iva				
1ª	6-7	0,00	05-8	0,00
2ª	1-8 (2)	0,27	31-8	0,28
3ª	31-8	0,60	30-9	0,61
4ª	30-9	0,93	31-10	0,9
5ª	31-10	1,26	30-11	1,27
6ª	30-11	1,59		
Soggetti titolari di partita Iva				
1ª	6-7	0,00	05-8	0,00
2ª	18-7	0,11	16-8 (2)	0,12
3ª	16-8 (2)	0,44	16-9	0,45
4ª	16-9	0,77	17-10	0,78
5ª	17-10	1,10	16-11	1,11
6ª	16-11	1,43		

(1) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
(2) Slitta al 22 agosto.

Si veda sull'argomento, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati, anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario; si fa presente che i termini di pagamento degli importi con scadenza 31-12-2010 sono stati prorogati a oggi con l'art. 2, comma 12-*duodecies*, del decreto legge n. 225 del 29-12-2010 convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 26 febbraio scorso (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26-2-2011).

IRES, IRAP, IVA

Versamento rata saldi e acconti. I contribuenti diversi dalle persone fisiche e non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2011, devono versare, con il modello F24 on line, la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,16%. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1*.

Per quanto riguarda le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore, per i quali i normali termini di versamento sono stati differiti al 6-7-2011 e al 5-8-2011 con la maggiorazione dello 0,40%, gli interessi da calcolare sull'eventuale rateazione sono diversi e sono quelli pubblicati nella

specifico *tabella 2*. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello Unico 2011 cartaceo, anche nella versione «mini», che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2009 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2010 dovuti in base al modello Unico 2010, ovvero hanno presentato il mod. Unico 2010 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2010 e all'1,5% per i restanti giorni che cadono nel 2011. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.it

A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano il modello Unico 2011 in via telematica entro il 30-9-2011, possono, sempre entro la stessa data, pre-

sentare on line senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2009.

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2010 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2010 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2010. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi dimora, registrando il contratto quando richiesto.

Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2011, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%.

Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dell'1,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

A cura di **Paolo Martinelli**

V Per ulteriori informazioni: www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario